



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 4 febbraio 2011, n. 39

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 7,5264 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Turi (BA) "Contrada Lezzi", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: SOLON S.p.A. con sede legale in Carmignano di Brenta (PD), Via dell'Industria e dell'Artigianato, n. 2/D - P. IVA n. 04039610284.

Il giorno 4 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

- nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Rilevato che:
- la Società Solon S.p.A., avente sede legale in Carmignano di Brenta (PD), via dell'Industria e dell'Artigianato n. 2, P. IVA 04039610284, con nota depositata in data 24.04.2008 ed acquisita agli atti in data 24.04.2008 prot. n. 38/4560, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 8,99712 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Turi (BA) "Contrada Lezzi";
 - l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 8,99712 MW da realizzarsi nel Comune di Turi (BA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con note prott. n. 7160 del 01.07.2008 e n. 0010020 del 22.09.2009 - inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
 - la Società Solon S.p.A. con note del 11.08.2009 e del 07.10.2009 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46 del 19.10.2009 n. 0011137 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
 - la Società Solon S.p.A. con nota del 06.11.2009 (Prot. AOO_46 del 17.11.2009 n. 0012479), dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 0014124 del 17.12.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 26 gennaio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comune di Turi - nota prot. n. 463 del 12.01.2010 avente in allegato modulo parere debitamente compilato e firmato - esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
- Precisa che "trattasi di intervento in zona agricola del vigente P. di F. ricadente in ATE "B" del PUTT/p. Il vincolo faunistico risulta rimosso con delibera del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009
- Nel merito, come si rileva dalla nota Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione

Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 4238 del 12.08.2010 - "con nota prot. 4301 del 11/03/2010, il Comune di Turi - Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ha avviato la procedura di adozione del PUG con la quale è stata effettuata una ricognizione di dettaglio della vincolistica vigente, da cui è emerso che l'ambito in cui ricade l'intervento in oggetto è stato classificato ATE di tipo "C" e che pertanto non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi".

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 4113 del 27.01.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

- ENAC - nota prot. n. 0084373 del 27.11.2009 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:

- L'ENAV comunicava, con foglio AV/AOP / PSA / 0240431 del 25.11.2009, che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 000385/UI-DEM/2010 trasmessa in data 08.01.2010 e confermando nota prot. 047859/UI-DEM/2009 del 05.11.2009 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico da ubicare nel territorio del Comune di Turi (BA).

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 0002706 del 12.02.2010:

Visto il parere tecnico dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito-Comando Infrastrutture Sud scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle vigenti disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n° 8);

Tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia - nota prot. n. 0003518 del 29.04.2010 - rileva che l'intervento, ricade, anche se parzialmente, in area perimetrata dal PUTT/p come boschiva.

Fa presente, altresì, che ai sensi dell'art. 3.10.3 b delle N.T.A., l'area annessa a bosco, in assenza di sottopiani e strumenti urbanistici generali conformi al piano, si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di mt. 100.

In ordine alla suddetta circostanza, si significa che la Società Solon S.p.A. con nota del 14.10.2010 ha trasmesso progetto definitivo adeguato al rispetto dell'area annessa all'A.T.D. "Boschi e Macchie", che prevede una fascia di rispetto di almeno 100 m, con variazione del layout e rimodulazione dell'impianto da una potenza di 8,820 MW ad una potenza finale di 7,562 MW.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n. 7463 del 11.05.2010 - non ravvisa motivi ostativi all'esecuzione delle opere in progetto:

- Considerato che l'area interessata dai lavori in progetto non è sottoposta a vincolo;
- Considerato che nell'area non risultano essersi verificati in passato rinvenimenti o rilevamenti di tracce di interesse archeologico;
- Considerato che durante il sopralluogo effettuato nel sito non è stata rilevata la presenza di resti

archeologici.

Fa presente, ad ogni modo, che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004, qualora durante gli scavi per la messa in opera della linea elettrica in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile dell'esecuzione di tali lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza in oggetto per i provvedimenti di sua competenza.

Inoltre, chiede di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori per effettuare gli opportuni controlli in corso d'opera.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n. 11551 del 07.10.2009 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 21.10.2008 e registrato a Cittadella senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione - con nota prot. n. 397 del 08.01.2010 avente in allegato nota prot. n. 27950 del 11.11.2009, evidenzia che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 1415 del 23.02.2010 - esprime, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:

- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela dell'Ente di cui alla nota in esame e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la Società, dovrà, comunque inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120.

- In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - nota prot. n. 6916 del 28.01.2010 - esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto.

Comunica, ad ogni buon fine, che il prescritto parere dell'Ufficio de quo, ai sensi degli Artt. 83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001, art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le norme di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare 05.08.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari - nota prot. n. 3331/09 del 06.11.2009 - comunica che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di cui all'oggetto, interessa terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23.

Evidenzia - peraltro - che l'intero territorio comunale di Turi non risulta sottoposto a vincolo idrogeologico.

Stante quanto sopra esposto, rappresenta che l'intervento in oggetto non necessita di alcun parere da parte del Servizio Foreste.

Fa presente, ad ogni modo, che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore Foreste, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli boschivi".

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale

Agricoltura - nota prot. n. 008983 del 01.02.2010 - fa presente che la proposta progettuale di che trattasi non rientra nella sfera di propria competenza.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 4238 del 12.08.2010 - ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, con esclusione delle aree interessate dalla presenza dell'area annessa di 100 m dell'A.T.D. Boschi e Macchie, secondo le prescrizioni di base definite dall'Art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

Si prescrive, inoltre, la piantumazione di specie autoctone nell'area annessa di 100 m dell'A.T.D. Boschi e Macchie, in continuità con l'area annessa da tale A.T.D. Boschi e macchie.

Infine, prescrive che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, ecc)
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno all'uso agricolo preesistente.

Con nota del 14.10.2010, la Società Solon S.p.A. trasmetteva progetto definitivo rispondente alla prescrizione del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia relativa al rispetto dell'area annessa all'A.T.D. "Boschi e Macchie", che prevedeva una fascia di rispetto di almeno 100 m, con variazione del layout e rimodulazione dell'impianto da una potenza di 8,820 MW ad una potenza finale di 7,5264 MW.

- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - nota prot. n. 583 del 04.02.2010 - esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, non avendo riscontrato interferenze con quanto realizzato dall'Ente in oggetto in agro di Turi.

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 685 del 21.01.2010 - fa presente, per quanto di propria competenza, che dalla sovrapposizione delle aree oggetto d'intervento, così come individuate nell'elaborato grafico di progetto, con le perimetrazioni del Piano d'Assetto idrogeologico (P.A.I.) e con la cartografia I.G.M. in scala 1:25000, le stesse non sono interessate da alcun vincolo.

In ordine, invece, al rilievo secondo il quale "il cavidotto di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale interseca in diversi punti il reticolo idrografico e costeggia due conche endoreiche" - come rilevabili dalla "Carta Idrogeomorfologica della Puglia" - si fa presente che le informazioni desunte dalla stessa non hanno al momento valore formale.

- Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. - Prot. n. 4315 del 30.11.2009 - esprimono - esaminato il progetto - il proprio nulla-osta tecnico preventivo.

Evidenzia, altresì, che l'autorizzazione definitiva è subordinata al completamento dell'iter autorizzativo del progetto esecutivo presentato dalla Società Solon S.p.A. (assenso, ai fini della sicurezza, del competente ufficio del Ministero dei Trasporti-U.S.T.I.F. di Bari e nulla osta dell'Assessorato ai Trasporti - Settore Trasporti della Regione Puglia)

Preventivamente al rilascio della suddetta autorizzazione, inoltre, dovrà essere sottoscritto apposito di convenzione, che regolerà i rapporti tra Ferrovie del Sud-Est e la Ditta in oggetto.

Si fa presente, altresì, che la Società avrà cura di provvedere al pagamento degli oneri di istruzione pratica, sorveglianza lavori e collaudo delle opere.

- ASL BARI - Dipartimento di Prevenzione Territorio di Putignano - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ex ASL BA/5 - nota prot. n. 899 del 24.05.2010 - esprime, relativamente alle attribuzioni del Servizio e per gli aspetti igienico sanitari ed ambientali - parere preventivo favorevole, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici ed architettonici non di specifica competenza.

Invita, peraltro, la Società, ad attenersi alla normativa nazionale e regionale vigente, per gli aspetti connessi alla realizzazione dell'opera, non esclusi quelli relativi alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento, di cui dovrà informare il Servizio de quo circa i formulari di trasporto e la discarica

autorizzata al loro stoccaggio.

- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti termici - nota prot. n. 91381 del 10.11.2009 - esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allaccio dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale.

- Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 0094077 del 29.02.2008 - trasmette la STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa con linea MT dedicata in uscita dalla Cabina Primaria Turi, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della stessa.

Tale soluzione prevede:

- Stallo MT in Cabina Primaria;

- Connessione con linea MT dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185mm²;

- Allestimento cabina di consegna;

Tale Soluzione di connessione viene accettata incondizionatamente dalla Società in data 20.03.2008 ed ottiene da Enel Distribuzione S.p.A. la validazione in data 15.12.2009.

- In ordine al parere ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Bari - si significa quanto segue:

La Società Solon S.p.A. depositava - in data 14.10.2010 - progetto aggiornato secondo le risultanze emerse in sede di Conferenza di Servizi e a seguito di esproprio da parte dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese S.p.A. su parte del sito oggetto dell'intervento, con variazione del layout e rimodulazione dell'impianto da una potenza di 8,820 MW ad una potenza finale di 7,5264 MW;

Facendo seguito al parere sfavorevole del 18.06.2010 prot. 0030134 ed esaminato il progetto aggiornato di cui sopra, ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di BARI - con nota prot. n. 52905 del 05.11.2010 evidenziava "preliminarmente la dispersione dei dati progettuali, non essendo stata prodotta una versione completa e definitiva della soluzione proposta, né peraltro sono stati indicati gli elaborati da considerarsi annullati".

Nel merito eccepiva:

- "la mancanza di coordinamento tra la Relazione Geologica [...], la Relazione Geotecnica [...] e la Relazione strutturale [...]";

- "l'inottemperanza alla prescrizione del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia del 12.08.2010 in merito al rispetto dell'area annessa all'A.T.D. Boschi e Macchie che, in base agli elaborati grafici, risulterebbe interessata dalla realizzazione della Cabina elettrica di consegna, cavidotti e camminamenti";

- la mancata chiarezza relativa al "se si intende realizzare l'impianto di illuminazione perimetrale attesa la previsione di un cavidotto dedicato e l'inclusione nelle voci del Computo Metrico, sebbene anch'esso oggetto di prescrizione a non farsi, da parte del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia";

- "contraddizione in merito alle caratteristiche tecniche del trasformatore (se in resina oppure in olio)".

Nel suddetto ultimo caso richiede di "indicare le caratteristiche dell'olio di raffreddamento e il suo peso nonché le caratteristiche delle apparecchiature di protezione lato MT che se in SF6 occorre definire le relative procedure, al fine di scongiurare pericoli per l'ambiente così come definito dalle norme tecniche del comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);

- "incongruenza dei costi di realizzazione delle opere per la connessione in considerazione delle voci di spesa indicate dalla società Enel Distribuzione S.p.A.".

Conferma un giudizio sostanzialmente negativo sulla scelta localizzativa dell'impianto proposto ricadendo l'intervento in area:

- adiacente ad una componente del Sistema Botanico-vegetazionale, Boschi e Macchie;

- inclusa in zona "D" agricola secondo il P. di F. del Comune di Turi;

- classificata in relazione al PUTT/p ATE di tipo "C" (precedentemente di tipo "B") a seguito di

ricognizione vincolistica come dichiarato dal Comune di Turi;

- già gravata dalla presenza di altri simili impianti limitrofi;

- notevolmente distante dal punto di allaccio alla rete della Società Enel Distribuzione S.p.A.;

E' prevista la realizzazione di una linea MT dedicata in cavo di circa 7300 m e n. 3 cabine di sezionamento.

In merito alle scelte tecnologiche riteneva che "il sistema delle fondazioni delle strutture di sostegno dei pannelli, costituito dai plinti in cls gettati in opera a seguito di trivellazione, risulti più impattante sulla matrice terreno rispetto all'infissione diretta dei montanti di sostegno tramite battipalo o vitoni senza ricorso a opere di fondazione in cemento".

Inoltre, rilevava, che "non risultano riportate negli elaborati progettuali alcune condutture, rilevate in sede di sopralluogo, che insistono proprio sulle aree di installazione dei pannelli fotovoltaici" e di cui evidenziava la necessità di valutare l'interferenza.

I suddetti rilievi risultano superati dalla espressione dei pareri di competenza degli Enti intervenuti in sede di Conferenza di servizi - dei quali si è data sopra illustrazione - e dalle precisazioni presentate dalla Società Solon S.p.A. in data 18.11.2010 e 22.11.2010 (presso il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo) contenente quest'ultima aggiornamento del Progetto definitivo depositato in data 14.10.2010, rispondente alle indicazioni pervenute da parte di Arpa Puglia.

In particolare sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:

- spostamento della Cabina elettrica di consegna al di fuori della fascia di rispetto dell'area annessa all'A.T.D. Boschi e Macchie, prescritta dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;

- Caratteristica tecnica dei trasformatori: resina piuttosto che in olio, come riportato negli schemi elettrici allegati al progetto definitivo;

- Non realizzazione di un impianto di illuminazione;

L'impianto antintrusione sarà dotato di un sistema di luci che, solo in caso di emergenza o su espressa richiesta motivata del gestore, permetterà l'illuminazione perimetrale temporanea del sito e solo nel momento in cui sia attiva la presenza di un allarme d'intrusione o siano necessari importanti e urgenti interventi di manutenzione e/o riparazione.

Con nota prot. 0016924 del 02.12.2010, la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - comunicava agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi - ivi compresa Arpa Puglia/Dipartimento Provinciale di Bari - la conclusione positiva del procedimento, anche in virtù della circostanza - si legge testualmente nella nota in oggetto - che "in data 22.11.2010 la Società ha depositato presso lo scrivente Ufficio l'aggiornamento del progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni del Servizio Assetto del Territorio ed alle indicazioni pervenute da ARPA Puglia".

Considerato che, allo stato attuale, ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Bari - non ha fatto pervenire alla Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - alcuna osservazione in ordine alla chiusura positiva del procedimento, si ritiene, pertanto, acquisito favorevolmente il parere, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 7 della L. 241/90 e ss. mm. ed ii..

In ordine, invece, alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si significa quanto segue:

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:

"La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R.

03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

“B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe”;

VISTO, altresì:

- l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
- l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

il procedimento in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MW, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

RILEVATO che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di “Tipo A” né di “Tipo B1 e B2”;
- l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Solon S.p.A. ha dichiarato con nota del 03.02.2011 (Prot. AOO_159 del 04.02.2011 n. 1355) - ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - la disponibilità del sito oggetto dell'installazione dell'impianto in virtù di un contratto preliminare, la cui scadenza dello stesso - ai fini della stipula del contratto definitivo - è stata prorogata al 30.06.2011;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 02.12.2010 n. 0016924 comunicava di aver concluso il procedimento positivamente ed inoltre in data 03 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Solon S.p.A. ed il Comune di Turi, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.”
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16924 del 02 dicembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
 - ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,5264 MW, ubicato nel Comune di Turi (BA) - contrada “Lezzi”;
- e delle seguenti opere connesse:
- ? Stallo MT in Cabina Primaria.

? Connessione con linea MT dedicata in uscita dalla Cabina primaria mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185mm²;
? Allestimento cabina di consegna;
- in data 03 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Solon S.p.A. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12251 e della Convenzione al repertorio n. 12252;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 39 del 4 febbraio 2011 agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,5264 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Turi (BA) - Contrada "Lezzi".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Solon S.p.A. con sede legale in Carmignano Del Brenta (PD), via dell'Industria e dell'Artigianato n. 2/D, P. IVA 04039610284 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,5264 MW, ubicato nel Comune di Turi (BA) - Contrada "Lezzi";

e delle seguenti opere connesse:

? Stallo MT in Cabina Primaria.

? Connessione con linea MT dedicata in uscita dalla Cabina primaria mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185mm²;

? Allestimento cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società SOLON S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione

Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle

norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Turi (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
